

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE L'ACCOGLIENZA
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG CONTRADA
SERRAUCCELLI S.N.

Numero REA: RG - 402387

Codice fiscale: 01667650889

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

		All."A"
		Racc.n.40029
		STATUTO DELLA "COOPERATIVA SOCIALE L'ACCOGLIENZA"
		TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
		Art. 1 - Costituzione e denominazione
	1.	è costituita la Società cooperativa denominata: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ACCOGLIENZA ONLUS".
	2.	La società ha sede nel Comune di Modica (RG)
	3.	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
		Art. 2 - Durata
	1.	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
		TITOLO II SCOPO ED OGGETTO
		Art. 3 - Scopo mutualistico
	1.	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
	2.	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a)

	della legge n. 381/1991.	
	3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	4. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	La società cooperativa si propone, con spirito mutualistico	
	e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci,	
	servizi sociosanitari ed educativi di cui alla lett. a)	
	dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché lo	
	svolgimento di attività diverse - industriali, commerciali o	
	di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone socialmente svantaggiate, di cui alla lettera b)	
	art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381. in particolare, la	
	cooperativa si propone di svolgere stabilmente o	
	temporaneamente, per conto proprio e di terzi, le seguenti	

	attività':	
	- primissima accoglienza di immigrati e in particolare di	
	minori stranieri non accompagnati (legge 381/91);	
	- la gestione di attività' e servizi di riabilitazione, di	
	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione	
	(case famiglia, case protette e comunità' alloggio),	
	residenze turisticoalberghiere a carattere sociale e	
	strutture sanitarie in favore di minori, inabili, anziani e	
	donne in difficoltà;	
	-lo svolgimento di attività' di assistenza infermieristica	
	e sanitaria in favore di minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà; - l'esercizio di attività' di telesoccorso e	
	teleassistenza;	
	- la prestazione di servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie	
	che scuole o altre strutture di accoglienza in favore di	
	minori, inabili, anziani e donne in difficoltà;	
	-la prestazione di tutti quei servizi, interventi e	
	prestazioni che fanno riferimento alla legge regionale 22 del	
	1986;	
	- la gestione di asili nido, micronidi e di attività' e	
	servizi socioeducativi per l'infanzia;	
	- la gestione di colonie e scuole materne nonché' dei servizi	
	ausiliari di collegamento, l'organizzazione e la gestione di	
	attività' ricreative estive per bambini, centri di	

	accoglienza per il disagio giovanile e per extracomunitari; -	
	la gestione di centri riabilitativi con annesse attività'	
	sportive; - la gestione e l'organizzazione di centri per la	
	cura, l'assistenza, la riabilitazione dei tossicodipendenti;	
	- l'organizzazione e la gestione di seminari, di stage, di	
	corsi di formazione, consulenza e qualificazione	
	professionale volti ad accrescere la professionalità dei	
	partecipanti;	
	- lo svolgimento di attività' di sensibilizzazione ed	
	animazione della comunità' locale entro la quale opera al	
	fine di renderla più consapevole e disponibile all'	
	attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di	
	bisogno;	
	- lo svolgimento di un'attività' di promozione e	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti;	
	la cooperativa potrà' svolgere ogni altra attività' connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	
	o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; inoltre	
	potrà' svolgere servizi ed attività' previsti dalle leggi	
	regionali, nazionali e comunitarie nei settori sociali e	
	sanitari.	

	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e'	
	inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	le opportunità contingenti la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo	
	la società potrà altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse dalle cooperative o	
	imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre	
	garanzie in genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e	
	consociate servizi tecnicoamministrativi e di coordinamento,	
	servizi promozionali e di marketing e attività per la	
	soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare	
	versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in	
	conti futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza	
	diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a	
	copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della	
	normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. La	
	cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale con conseguente possibilità per la stessa di	
	emettere azioni di partecipazioni cooperativa, ai sensi della	

	legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative. La cooperativa potrà altresì integrare la	
	previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica,	
	nonché un ristorno a favore dei soci.	
	La società', soltanto in via strumentale per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività	
	finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai	
	sensi delle leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991	
	n.197 e 2 gennaio 1991 n.1 nonché del d.lgs. 1 settembre 1993	
	n. 385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune	
	e potrà assumere interessenze e partecipazioni,	
	occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre	
	società con oggetto analogo od affine al proprio, nonché	
	costituire e partecipare ad a.t.i.	
	2. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	

	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	3. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale	
	4. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c..	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	
	vigente in materia.	
	3. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di	
	soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento	
	del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del	
	codice civile.	
	4. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che	
	esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni,	

	tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono	
	identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa	
	così da potersi porre in concorrenza o in posizione di	
	conflitto con essa.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la dichiarazioni di insussistenza di procedimenti penali	
	in corso ovvero passati in giudicato;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

	3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	

	Art. 7 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori	
	1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00.	
	2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari ad una.	
	3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	6. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal	
	socio.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	

	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	

	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che non rispetti le delibere assembleari.	
	2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	4. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale.	
	5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	6. Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 13 - Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	

	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 24.6	
	lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	

	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 del	
	c.c..	
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.	
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del c.c..	
	4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	

	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 6.	
	6. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 14.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	

	2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1,	
	lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	3. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del c.c..	
	4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 17 - Requisiti, ammissione e obblighi	
	1. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere	

	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	2. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore ad Euro 25,00 né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	3. Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	4. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	

	di lavoro da questi prestata.	
	5. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	6. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	7. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 - Soci sovventori	
	1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	

	sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che	
	persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche	
	è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di	
	soci di cui all'art. 2522, comma 1 del c.c..	
	Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	2. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari ad una.	
	Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	

	Art. 21 - Deliberazione di emissione	
	1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	

	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 - Recesso dei soci sovventori	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 - Elementi costitutivi	
	1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori e	
	volontari;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci operatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	

	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	

	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	5. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 - Ristorni	
	1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo,	
	proporzionalmente alla quantità ed alla qualità del lavoro	
	prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni	
	del presente statuto.	
	2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da	
	regolamento interno e comunque conformemente ai criteri di	
	carattere generale.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 26 - Decisioni dei soci	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	

	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli	
	amministratori, dell'esclusione o della limitazione del	
	diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio.	
	3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c), f), g) ed h) sono adottate mediante consultazione	

	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	4. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 30.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di	
	deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	2. Ai soci è assegnato il termine di 15 giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la	
	proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a	
	giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	4. La mancanza di risposta del socio entro il termine	

	suddetto è considerata voto contrario.	
	5. L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 28 - Decisioni mediante consenso espresso per iscritto	
	1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi	
	di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai	

	sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto al successivo art. 29.2.	
	3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	

	delle decisioni dei soci.	
	5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 - Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum	
	1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci	
	da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto	
	se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se	
	socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore	
	persona giuridica.	
	2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare	
	1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	

	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro dei soci.	
	4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	

	quorum costitutivo necessario.	
	5. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 - Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi	
	1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	(cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 - Votazioni	

	1. Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	

	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 33 - Voto	
	1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	4. Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	5. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	

	1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 - Amministrazione	
	1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	

	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	5. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 36 - Compiti degli Amministratori	
	1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	3. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	

	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 - Metodi decisionali semplificati	
	1. Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	2. La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	3. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi	
	di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il consigliere	

	consenziente dichiarare di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	4. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	5. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 - Metodo decisionale collegiale	
	1. Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	2. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato	
	e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 39 - Integrazione del Consiglio	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del c.c..	
	2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 - Compensi agli Amministratori	
	1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 41 - Rappresentanza	
	1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	

	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	1. Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale	
	che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	2. Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	

	nominato con decisione dei soci.	
	3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 43 - Compiti	
	1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre	
	vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Art. 44 - Organo di controllo facoltativo	
	1. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può	
	essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri	
	effettivi e di due supplenti ovvero da un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	2. In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del	
	revisore, ad essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del c.c..	
	TITOLO X	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 45 - Scioglimento	
	1. La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	
	sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che	
	l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro	
	verificarsi.	
	3. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori	
	determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 46 - Devoluzione patrimonio finale	
	1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le	
	modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	2. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 48 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 49 - Rinvio	
	1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile	
	contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Cazzolo Nicola Luca - Ferrulli Salvatore - Giusy Maria	
	Cazzolo - Marco Cannizzo Notaio.	

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000
Esente da bollo.
Ad uso Registro Imprese.